



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

**DETERMINA N. 227/22/DDA**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4325 AI SENSI DELL'ART. 7,  
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA  
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.  
(PROC. N. 1663/DDA/LS)**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4325, acquisita in data 28 aprile 2022 (prot. n. DDA/0001800), con la quale è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di opere di carattere videoludico, sul sito *internet* <https://t.me/moddingstudio>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;



Direzione servizi digitali

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Questo è un canale Telegram in italiano. Il sito sopra indicato Biteyourconsole.net (con riferimento DDA/4324) è costantemente referenziato ogni volta che Biteyourconsole pubblica notizie sulla scena dell’aggiramento delle misure tecnologiche di protezione; quindi, potrebbe essere considerato un punto di accesso allo stesso contenuto relativo all’aggiramento in Biteyourconsole descritto sopra”*;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente presenti le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 1 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1663/DDA/LS, relativa all’istanza DDA/4325, della Direzione servizi digitali del 3 maggio 2022, prot. n. DDA/0001887 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del *Regolamento* alla società Telegram Messenger Inc. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 3 maggio 2022, prot. n. DDA/0001984, con la quale la Telegram DMCA, comunicava l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento dichiarando che *“The reported content is not available.”*;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

#### **DISPONE**

l’archiviazione dell’istanza n. DDA/4325 ai sensi dell’art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore